Gentile Cliente,
La Informiamo che i tagliandi e le riparazioni ordinarie da effettuare nel periodo di Garanzia della Casa Costruttrice del veicolo, **POSSONO** essere eseguiti presso una qualsiasi autofficina, regolarmente iscritta, senza in alcun modo pregiudicare la validità della garanzia stessa.

Rammentiamo a tutti che, nonostante l'ostruzionismo iniziale manifestato dalle Case Costruttrici ed in generale dalle reti di quest'ultime, il Regolamento CE (Comunità Europea) 1400/2002 tutela il consumatore anche nel settore dell'autoriparazione.

Infatti dalla sua entrata in vigore non esiste più l'obbligo di recarsi presso la Concessionaria per tagliandi e riparazioni ordinarie al solo scopo di mantenere la Garanzia. Secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, i Costruttori del veicolo non possono infatti obbligare ad usare la loro rete di officine per il regolare servizio di manutenzione del veicolo, allo scopo di mantenere i diritti relativi alla garanzia.

In tutti quei casi in cui il consumatore stesso paga per l'intervento, come:
il cambio dell'olio, il cambio dei filtri, la sostituzione delle pastiglie freno, degli ammortizzatori, dei pneumatici, etc.etc. o la riparazione di un piccolo urto dovuto ad un incidente, gli interventi possono essere normalmente eseguiti, in alternativa alla Concessionaria, presso gli Autoriparatori indipendenti che utilizzino però, a tale scopo, esclusivamente Ricambi di Qualità Originale o corrispondente all'Originale come previsto dall'articolo 4 (lettera K) del regolamento CE 1400/2002 che si attengano scrupolosamente alle istruzioni della Casa Madre .

La scaletta con le varie scadenze d'intervento da rispettare è disponibile mediante i vari programmi gestionali professionali come ad esempio : Autodata, Vivid etc. etc.

A tale punto rammentiamo che bisogna rispettare con esattezza tutte le scadenze delle varie operazioni che debbono essere effettuate al fine di espletare con esattezza e soprattutto escludendo l'ipotesi di contestazioni, l'operazione di ordinaria manutenzione.

Ne possono essere un'esempio anche operazioni " banali" quali " verificare /pulire i collegamenti batteria" oppure "Verificare / lubrificare il bloccaggio cofano " che,se non indicate dall'autoriparatore come effettuate , se previste invece dalla Casa Costruttrice possono dare

adito a spiacevoli diatribe.

Nel rammentare ancora una volta che tutti i prodotti utilizzati a tal fine dovranno essere specificati sulla ricevuta stessa con codice e marca del prodotto ribadiamo che **TUTTI** i prodotti distribuiti da
Auto
ricambi Olini
sono conformi in quanto di
Qualità Certificata
come
Equivalente
o
Superiore all'Originale
.
E' bene in oltre ricordare buona parte dei Ricambi da noi commercializzati sono di Primo Equipaggiamento.

Usando i nostri prodotti tutelate Voi stessi ed i Vostri Clienti.

Per il testo completo della Normativa GAZZETTA UFFICIALE COMMISSIONE EUROPEA vedi anche SERVIZI + NEWS + Legge MONTI 1400/2002.

NUOVA NORMATIVA 461/2010

La nuova normativa (461/2010 – 1 giugno 2010) ha come obiettivo quello di arricchire la precedente ***Legge Ber/Decreto Monti*** (1400/2002), che aveva come scopo quello di ridurre lo strapotere delle case automobilistiche, aumentando la
riduzione dei costi di manutenzione
.

I punti essenziali della vecchia legge Ber a cui si aggiunge il nuovo regolamento 461/2010

sono:

- **La possibilità di tagliandare la propria auto ovunque**, utilizzando ricambi originali, quindi prodotti secondo le specifiche delle case auto: il costruttore di ricambi fornisce le case automobilistiche mentre al ricambio si aggiunge il lavoro svolto dal meccanico a regola d'arte, garantendo all'automobilista la copertura di garanzia della casa costruttrice (2 anni).

- **Un risparmio assicurato** grazie al costo inferiore dei ricambi prodotti dal componentista.

- **Un possibile risparmio dato dal costo inferiore di manodopera** utilizzando autofficine indipendenti (non appartenenti alla rete autorizzata).

- **Una maggiore flessibilità sui servizi**. La rete ufficiale agisce solamente sulle vetture della marca rappresentata, numericamente inferiore agli autoriparatori indipendenti che diversamente operano su tutte le marche. Ne consegue logicamente una riduzione dei tempi di attesa.

Nota: Per ricambio originale non si intende il componente avente il marchio della casa automobilistica, ma anche quello riportante soltanto quello del produttore.

Con il nuovo aggiornamento, la **commissione europea vigila sulle case automobilistiche** affinché non vengano utilizzate le estensioni garanzia, del tipo: garantiamo la vettura per un periodo superiore ai 2 anni , con un compenso da parte dell'acquirente (spesso occulto) con la clausola di utilizzare servizi e ricambi con il marchio, pena la decadenza della garanzia.

Inoltre, la vecchia Legge Ber rinforzata dal nuovo 461/2010, obbliga la casa automobilistica nel mettere a disposizione del mercato indipendente le **informazioni necessarie per le riparazioni delle auto** . Tali informazioni devono essere facilmente fruibili e ad un costo ragionevole (paragonabile al prezzo pagato dalla rete ufficiale della casa). Quindi:

- **Riduzione dal 100% al 30% della soglia della quota di mercato per l'esenzione relativa alla distribuzione selettiva** . Ciò significa che un meccanico indipendente (senza marchio) può usufruire dei servizi e prodotti della casa auto se questa detiene una quota superiore al 30% del proprio mercato di riferimento.

- **L'entrata di un autoriparatore in una rete autorizzata**, viene negata solo se non

soddisfa i criteri di qualità definiti.

Ad oggi possiamo dire che gli obiettivi della vecchia legge Ber sono stati solo in parte realizzati. I riparatori indipendenti incontrano meno difficoltà ad ottenere informazioni tecniche e codici-applicazioni per l'identificazione del prodotto.